

1

CONTRATTO D'APPALTO

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

Importo al netto lire 65.466.031.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

Registrato a Brindisi li 26 MAG. 1972

al N. 1102 Mod. 1 Vol.

Es. lire 2centesimi ricevuto
Il DIRETTORE DI 2. CL.
L. 112/116

IL DIRETTORE D. 2. CL.
L. 10. 11. 1911

Esse libe Zenta
Le camere
foto. leggibile



FUNZIONARIO ROCCANTE
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dallo art. 8 della Legge 2/7/1949, n. 408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente, con il mio consenso e di comune accordo, a norma di Legge:

- 1°) - Il Dott. Raffaele Fischetto nato a Brindisi il 7 settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- 2°) - Il Sig. Tommaso Sardella, nato in Fasano il 3 aprile 1927 e ivi residente alla via Vittorio Emanuele Orlando n. 58 quale Amministratore Unico della Società a responsabilità limitata Luigi Sardella & Figli con sede in Fasano alla via Madonna della Stella n. 2, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusto mandato speciale conferitogli dalla Assemblea Generale dei Soci della innanzi citata Società con verbale del 20/4/1972, che al presente atto si allega in copia notarile sotto la lettera A.=

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto - con Ministeriale n. 832/10172/P del 24 gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente Gestore del-

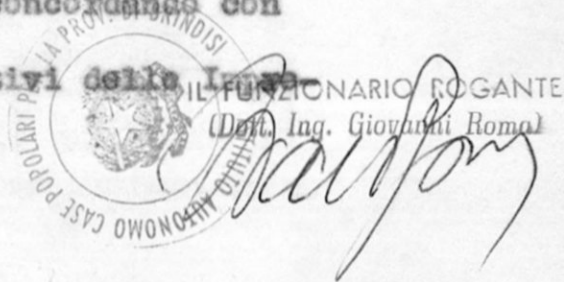
le costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30/12/1960 n. 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato Attuazione Piano Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti - con Ministeriale n. 91335 del 6 dicembre 1968, ha confermato questo Istituto nello incarico sopradetto per il periodo 1 luglio 1969 - 31 dicembre 1971;

CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzioni Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti, ha compreso nel programma del terzo Triennio IV piano di intervento - la costruzione di n. 14 alloggi popolari in Fasano per una spesa complessiva di L. 120.000.000;

CHE il progetto redatto dall'Istituto in data aprile 1970 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con Provveditoriale n. 30293 del 17 novembre 1970;

CHE detto Provveditorato con detta Provveditoriale ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori concordando con l'Ufficio del Genio Civile, i nominativi della ditta da invitare;



CHE con licitazione privata, esperimenta il 30 dicembre 1970, l'appalto dei lavori sopraindicati rimase aggiudicato all'Impresa Miali Paolo da Martina Franca con il ribasso di Lire 6,749% (Lire sei e millesimi settecentoquarantanove per cento) sull'importo a base d'asta di Lire 100.250.000.=;

CHE con contratto n. 5368 del 21/1/1971 l'Impresa Miali Paolo da Martina Franca accettò di eseguire i lavori per un importo di L. 93.283.627 (Lire novantatremilioniduecentoottantatremilaseicentoventisette) al netto del ribasso complessivo di L. 6,949% (Lire sei e millesimi novecentoquarantanove per cento);

CHE l'Impresa Miali Paolo da Martina Franca ha chiesto di essere autorizzata a recedere dal precitato contratto, perchè affetto da disturbi che lo rendono inabile a proficuo lavoro;

CHE l'Impresa s.r.l. Luigi Sardella & Figli da Fasano ha chiesto con istanza del 2 febbraio 1972, in carta legale, che si allega al presente contratto sotto la lettera B, di completare subito i lavori di costruzione oggetto del predetto contratto agli stessi patti e condizioni con l'intesa che la revisione dei prezzi dovrà avere inizio dalla data stessa di aggiudicazione dei lavori all'Impresa Miali;

CHE il Comitato Provinciale attuazione piano costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti di Brindisi nella riunione del 3 febbraio 1972 con verbale n. 6, che al presente contratto viene allegato in copia sotto la lettera C, ha deliberato che i lavori di completamento delle case per lavoratori agricoli dipendenti in Fasano vengano proseguiti dalla Impresa Luigi Sardella & Figli agli stessi patti e condizioni assunti dall'Impresa Miali e con l'impegno che ai fini di una eventuale previsione prezzi la data di aggiudicazione dovrà essere riferita al primitivo contratto;

CHE con nota n. 1262 del 27 marzo 1972, che al presente contratto si allega sotto la lettera D, l'IACP di Brindisi chiedeva all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi il nulla osta per l'affidamento della prosecuzione dei lavori alla Ditta Luigi Sardella & Figli s.r.l. da Fasano alle condizioni innanzi precisate;

CHE l'Ufficio del Genio Civile con nota 1926 del 27 marzo 1972, che al presente contratto si allega in copia sotto la lettera E, ha comunicato di non avere nulla da osservare acchè i lavori oggetto del presente contratto vengano proseguiti dalla Impresa Luigi Sardella & Figli s.r.l. da Fasano agli stessi



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Giovanni Romo)

patti e condizioni assunti dalla precedente Impresa Miali Paolo e con l'impegno che ai fini della revisione prezzi la data di aggiudicazione dovrà essere riferita al contratto primitivo;

CHE il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi nella seduta del 17 aprile 1972 ha adottato il provvedimento n. 2033 con il quale ha deliberato di accogliere le istanze delle Imprese Miali Paolo da Martina Franca e Luigi Sardella & Figli da Fasano;
CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico Amministrativo.--

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto stipulano quanto appresso:

1°) - L'Impresa s.r.l. Luigi Sardella & Figli da Fasano a mezzo del proprio rappresentante costituito Sig. Tommaso Sardella, con il presente atto, legalmente e formalmente, si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicante nelle premesse e sommariamente specificati negli articoli 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale del presente

appalto ed in conformità ai 21 (ventuno) disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati sotto la lettera da F/1a a F/21 dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante.

2°) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre, alla osservanza piena ed in-condizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega sotto la lettera G.

3°) - In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con A.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Cel presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti.



FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

4°) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L. 65.466.031 (Lire Sessantacinquemilioni-quattrocentosessantaseimilatrentuno) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di L. 6,949% (Lire sei e millesimi novecentoquarantahove per cento) sull'importo contrattuale di L. 70.355.000 (Lire settantamilionitrecentocinquantacinquemila).

5°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia e con riferimento alla data di aggiudicazione dei lavori all'Impresa Miali Paolo avvenuta il 30 dicembre 1970.

6°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

7°) - I pagamenti in favore dell'Impresa, degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede al Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.

8°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 248 del Regolamento 23/5/1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10 dicembre 1953, n. 936.

9°) - A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori pubblici 20/3/1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.

10°) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed

affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i Soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderenti alle Associazioni stipulanti e receda da essa ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

11°) - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto.

Il fatto che il sub-appalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti

ed impianti idrici, sanitari e simili che si

eseguono a mezzo di ditte specializzate.

12°) - In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante ed ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa o, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli di risarcimento di danni.

13°) - Per gli effetti del presente contratto, l'Im

presa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.

14°) - Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'imposta generale sull'entrata - senza diritto di rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché l'imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30 dicembre 1960, n.1676.

15°) - E' altresì a carico dell'Appaltatore, senza diritto a rivalsa, il contributo di L. 1,00% (Lire una e centesimi zero per mille) dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, peri

zie suppletive, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.

16°) - A garanzia degli obblighi ascanti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di L. 3.273.300 (Lire tremilaiduecentosettantatremilatrecento) del Credito Italiano Filiale di Brindisi giusta atto di fidejussione del 19 maggio 1972, che si allega al presente contratto sotto la lettera H e del quale fa parte integrante.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dott. Raffaele Fischetto nella veste e qualità sopra dettate riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa s.r.l. Luigi Sardella & Figli, l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a fare pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta, io Funzionario Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di

essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo ed di concessione governativa e beneficio della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della Legge 30 dicembre 1960, n.1676.

Il presente atto consta di quattro fogli di carta semplice scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate quattordici e righe undici fino a questo punto della quattordicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.

Firmato: Raffaele Ficoletto;
Comm. Sandella;
Ing. Giovanni Roma, funzionario
rogante

